

« STIMULARE », ARMA CONTADINA DEI SECOLI XV E XVI

di

Raoul Paciaroni

Una storia autonoma delle armi contadine è in realtà difficile immaginare perché dai tempi più remoti fino al tardo Medio Evo l'uomo ha usato spesso le stesse armi sia per difendersi ed assalire quanto per procacciarsi il cibo indispensabile e per compiere alcune funzioni agricole.

L'arma da guerra del contadino o del soldato di milizia è sempre — agli inizi — un arnese da lavoro o di uso rustico adattato alle necessità del combattimento; la stessa scure e il medesimo coltello servono benissimo e la falce e la ronca si raddrizzano per la guerra sull'incudine del fabbro del villaggio, come la spada usata in campo si presta nella battuta contro il cinghiale o il lupo¹.

E mentre le armi strettamente intese vegetano abbastanza quietamente, si nota questo interessante fenomeno: attrezzi contadini di ogni genere vengono sempre più spesso usati come armi, fino a dare origine ad armi vere e proprie. E' appunto il caso dell'alabarda e delle diverse varietà di falcioni, ronconi, scuri in asta, ecc., prese recentemente in esame dal Dondi in un approfondito ed originale studio².

Non è stato invece ancora analizzato un altro strumento di uso prettamente agricolo (ma a volte utilizzato anche come arma offensiva) denominato in prevalenza «stimulare», ossia stimolo o pungolo. Si trattava di un bastone munito di puntale di ferro del quale si servivano i contadini per sollecitare i buoi, i cavalli e le altre bestie da lavoro; sovente all'altro capo del bastone era infilata la *ralla*, detta altrimenti *rella* o *rosella* oppure *ruscella*, cioè un ferro triangolare usato per raschiare il vomere e le altre parti dell'aratro³.

I vocaboli che indicavano le due parti metalliche di questo attrezzo avevano però a volte significati sinonimi come appare da un rogitto

del 1435 riguardante la stipula di un contratto tra un anconetano ed uno slavo; nell'atto troviamo citati: *una perticara, vomer et cultro, uno giogo et duabus catenis et duabus rallis seu stombolariis*⁴.

Il termine *stimulare* oppure *stombolare*, che incontriamo nei documenti latini del Quattrocento, è arrivato fino ai nostri giorni nella deformazione dialettale maceratese di *stimulà* e sanseverinate di *stummulà*⁵. Ma anche in altre parti d'Italia è diffuso in forme concomitanti come nel bolognese *stómbel*, nel milanese *stóbol*, nel friulano *stómboli*, nel sardo *strùmbulu*, sempre continuatore di un allotropo *stumulus* o *stumbulum*⁶.

Tutti gli statuti comunali dei secoli XV e XVI proibiscono il porto delle armi con grande severità. Altre volte giungono perfino a vietare il porto delle armi improprie, cioè di quegli strumenti che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, avevano una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti di lavoro e quelli destinati ad uso domestico ed agricolo. Tali strumenti sono naturalmente considerati armi allorquando la legge ne vieta il porto in modo assoluto o senza giustificato motivo⁷.

E' questo il caso anche dello stimolo per i buoi che alcuni statuti marchigiani dell'epoca ricordano espressamente come arma. Lo statuto di Sefro del 1423 enumera diversi tipi di armi e accanto alla spada e alla lancia richiama anche quelle meno nobili e più rustiche: *securis, sappa, sappule, vangule* ed anche lo *stumbulare*⁸.

Lo statuto di Camerino dell'anno successivo elenca similmente le armi proibite, di cui molte di origine contadina come la *mannaria*, il *falcastrum*, la *securis lignea*, e tra queste vi è anche lo *stimulare sive baculus ferratus*⁹.


A sua volta lo statuto di Serrapetrona del 1473 proibisce tra le altre armi la *rascella ferrata*, ossia la *ralla* o *ruscella* di ferro fissata all'estremità opposta del pungolo che poteva essere anch'essa usata come oggetto contundente di offesa¹⁰.

Altrove invece, come risulta dallo statuto di Fermo del 1507, era vietato ai bifolchi che conducevano o custodivano bestie fuori di città (dove i pericoli erano maggiori), di portare ogni genere di arma eccetto che *unum bastonem seu stimulum cum arela plana*, il quale chiaramente doveva essere sufficiente ad ogni necessità di difesa¹¹.

E' certo però che lo stimolo, con la punta acuminata da un lato e la robusta *ralla* dall'altro, costituiva per quei tempi un'arma più che valida per affrontare eventuali nemici o per incutere rispetto. E molti evidentemente approfittavano per portare lo *stimulare* al di fuori dei lavori agricoli e si facevano forti di tale attrezzo-arma per compiere atti illeciti.

Così sembra dedursi dalla lettura di una riformanza del Consiglio di Credenza del Comune di Sanseverino del 16 agosto 1540, il quale, dopo aver constatato i molti danni che dolosamente venivano fatti nelle vigne e nei frutteti, proibisce ai bifolchi e ai lavoratori dei campi di portare *aliquid genus armorum seu stimulare de nocte*, sotto pena di due ducati¹².

Alcuni documenti, coevi all'epoca presa in esame, ci provano come lo stimolo fosse effettivamente usato anche per ferimenti e percosse.



"Stimulare", arma contadina dei secoli XV e XVI

Sempre riferendoci alle riformanze consigliari di Sanseverino Marche troviamo, in data 26 aprile 1432, una istanza diretta al Consiglio di Credenza da parte di Severino di Simone, abitante nella contrada di S. Mauro di questo Comune.

Il supplicante espone al Consiglio che un certo Deotalleve di Antonio, della stessa località, una mattina era andato alla sua casa, lo aveva chiamato ad alta voce e gli aveva poi detto molte ingiurie e villanie. Egli si era perciò levato dal letto e, preso *quodam stimulare*, rissando cum dicto Deotalleve, percussit euendem Deotallevem in capite cum sanguinis effusione. Per tale percossa con fuoruscita di sangue

era stato condannato dal podestà a pagare una multa di 25 lire, ma essendo poverissimo si rivolge al Consiglio per avere annullata o almeno diminuita la pena¹³.

Un caso analogo viene presentato al Consiglio di Credenza del 12 marzo 1469: certo Severino di Anastasio abitante a Chigiano, nel contado di Sanseverino, riferisce di essere stato condannato dal podestà a pagare 85 lire di multa per aver percosso *cum quodam stimulari* lo slavo Luca di Martino, che voleva danneggiargli le viti, e di avergli procurato la frattura del cranio ed altre ferite. Ritenendo giustificata la sua reazione chiede una riduzione della pena inflittagli¹⁴.

Bisogna sapere che al podestà apparteneva l'amministrazione della giustizia, secondo gli statuti locali, con facoltà di giudicare in civile e criminale i delitti di lesa maestà e di pronunciare condanne anche alla pena di morte, che si applicava allora senza tanti scrupoli, specialmente per reati di furto e di omicidio. Ma anche il Consiglio di Credenza, come abbiamo visto, esercitava un'ingerenza negli affari giudiziari, poiché aveva la facoltà di commutare o diminuire le pene¹⁵.

L'epoca che ci interessa è poi colma di rivalità sanguinose: ora per la conquista o la difesa di libertà comunali, ora per la supremazia tra comuni o tra partiti, spesso avveniva che i cittadini e i contadini scendevano in campo e si armavano con quel che avevano sotto mano.

Un episodio molto significativo è quello accaduto nel 1471 tra sanseverinati e tolentinati. Tra le due città limitrofe vi erano da tempo aspre discordie a motivo dei confini ed il 17 luglio di quell'anno si venne ad uno scontro diretto che viene descritto in una cronaca contemporanea con queste parole:

«Li 17 luglio 1471, giorno di mercoledì. Lo Comune e popolo di S. Severino ebbe vittoria et honore contro al popolo e Comune di Tolentino che erano venuti armata mano, contro che potea fare in offendere gli huomini di S. Severino, che stavano a battere il grano et a fare li loro fatti. E per tanto assaltarono e percosse ad una ara, che se battea grano, che ferì e percosse certi huomini malamente e pigliò una certa bestia et facendo romore soccorse persone, che stavano da presso, retolse la detta bestia e moltiplicando le genti el romore. Sentiti il gran romore e li feriti che tornarono a S. Severino e dissero la cosa come era stata assaliti da tolentinati. Per la qual cosa la terra se levò a romore e sonando la campana del Comune all'arme commosse il popolo tutto ad arme e corse al luogo ove era stata la zuffa, huomini e gente armata et huomini che stavano a lavorare con li stombulari in camiscia e senza altre armi et andò ad assaltare li tolentinati, che stavano in grosso numero e bene armati con vitturali in capo della

Collina e del Colle Bucenaro et in altri luoghi forti, che loro havevano presi per loro fortezza e vantaggio»¹⁶.

Come riferisce questa cronaca, i contadini sanseverinati affrontarono coraggiosamente i bene armati tolentinati soltanto con gli *stombulari*, che portavano per incitare i buoi. Ma è noto che il concetto di difendere la propria terra ed il raccolto, frutto della propria quotidiana fatica, se necessario anche con le armi in pugno, fa parte integrante del primordiale istinto di conservazione del contadino su cui spesso i governi di certi stati hanno fatto leva: tipico, ma tutt'altro che unico, esempio al giorno d'oggi è Israele, dove nei *kibbutzim* prossimi alle frontiere si va a lavorare nei campi con l'Uzi ed il Galil a portata di mano.

NOTE

¹ Si veda in proposito L. G. BOCCIA, *Nove secoli di armi da caccia*, Firenze 1967, pp. 8-9.

² Cfr. G. DONDI, *Del roncone, del pennato e del cosiddetto scorpione. Loro origini*, in «Armi Antiche» (Bollettino dell'Accademia di S. Marcianno), Torino, 1976, pp. 11-48.

Le armi contadine furono molto varie; molte di esse col tempo assunsero forme che divennero tradizionali, promosse così ad armi regolari ed adottate dalle fanterie organizzate. Così fu di molte armi in asta quali le albarde, le forche, gli spiedi, le corsesche, le partigiane, i falconi, i ronconi. Si veda in proposito A. G. CIMARELLI, *Armi bianche*, Milano, 1969, pp. 71-72; F. MATA-LONI, *Le armi degli straccioni*, in «Diana Armi», IV (1970), n. 2, pp. 100-104; G. DE FLORENTIIS, *Storia delle armi bianche*, Milano, 1974, pp. 99-106.

³ Si osservi in particolare lo stimolo completo di ralla che compare nell'illustrazione, tratta dall'Archivio Bertarelli, che correda l'articolo di L. DAVANZALI, *Sulla «peticara» marchigiana: problemi di ricerca*, in «Proposte e Ricerche», n. 1 Urbino, 1978, p. 62; ed anche quello illustrato nei manoscritti del fermano L. Mannocchi e riprodotto, insieme ad altri antichi attrezzi agricoli, nel saggio di F. BONASERA, *Testimonianze sulla civiltà contadina del Fermano (alto Piceno)*. Collezione L. Mannocchi - Fermo, Imola, 1980.

⁴ Citato da S. ANSELMi, *Piovi, peticari e buoi da lavoro nell'agricoltura marchigiana del XV secolo*, in «Quaderni storici», n. 31 (1976), p. 204.

⁵ Cfr. G. GINOBILI, *Appendice terza al Glossario dei dialetti di Macerata e Petriolo*, Macerata, 1970, p. 159.

⁶ Cfr. C. D. DU CANGE, *Glossarium ad scriptores mediae infimae latinitatis*, Venezia, 1740, Tomo VI, col. 751; D. OLIVIERI, *Dizionario etimologico italiano*, Milano, 1953, p. 667; C. BATTISTI - G. ALESSIO, *Dizionario etimologico italiano*, Firenze, 1968, p. 3636.

⁷ La disciplina di tale materia ha anche nella legislazione vigente un grande rilievo, tanto che la legge 18 aprile 1975, N. 110 è nota soprattutto come legge delle armi improprie. Cfr. V. PARISI - G. FERRANTE, *Le armi. Dottrina, legi-*

slazione, giurisprudenza, tecnica di polizia amministrativa, Latina, 1976, p. 33 e pp. 88-90.

⁸ D. CECCHI, *Gli statuti di Sefro (1423), Fiastra (1436), Serrapetrona (1473), Camporotondo (1475)*, Macerata, 1971, p. 49 (rub. LXXXXVI: *De insultu cum armis et sine armis*).

⁹ F. CIAPPARONI, *Statuta comunis et populi civitatis Camerini (1424)*, Cercola, 1977, p. 216 (rub. 68: *De insultu cum armis vetitis*).

¹⁰ D. CECCHI, *Gli statuti*, cit., p. 361 (rub. X: *De percussionibus factis cum armis et insultis et sine armis per quoscumque et omnibus aliis iniuriis factis in persona alicuius et de dupplicitate penarum*).

¹¹ *Statuta Firmanorum*, Venezia, 1507, cc. 110v - 111 (rub. LXXX: *Quod nullus bubulcus possit portare aliqua arma*).

¹² ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI SANSEVERINO, *Riformanze Consiliari dal 1540 al 1541*, cc. 60 - 62v.

¹³ Ibid., *Riformanze Consiliari dal 1431 al 1433*, c. 98.

¹⁴ Ibid., *Riformanze Consiliari dal 1468 al 1470*, cc. 133 - 133v.

¹⁵ Cfr. V. E. ALEANDRI, *Memorie e documenti sull'amministrazione della giustizia in Sanseverino Marche*, Sanseverino, 1889, pp. 3-4.

¹⁶ R. PACIARONI, *La Cronaca di Cola di Lemmo Procacci da Sanseverino (1415-1475)*, in «Studi Maceratesi», X (1974), p. 280.